

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

DELIBERA N. 10/15

IL COMITATO PORTUALE

Premesso:

- che la Lucchini s.p.a. è titolare di una concessione demaniale provvisoria ex art. 10, 1° comma, del regolamento al codice della navigazione, rilasciata dall’Autorità Portuale di Piombino (d’ora in avanti, per brevità più semplicemente “APP”) con decorrenza 25 settembre 2011 e scadenza, in ragione della quadriennialità richiesta dalla stessa soc. Lucchini in occasione dell’istanza di rinnovo, il 24 settembre 2015;
- che l’oggetto di tale concessione consiste in mq. 536.516,76 di aree demaniali, di cui una quota parte tradizionalmente destinata allo stoccaggio dei carbonili, nonché di molti manufatti ivi ubicati, alcuni dei quali appartenenti al demanio marittimo;
- che con Decreto in data 21 dicembre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in avanti, per brevità più semplicemente “MiSE”) ha ammesso la soc. Lucchini alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in L. 18.2.2004, n. 39 (c.d. “*Legge Marzano*”) nominando il dott. Piero Nardi quale Commissario Straordinario della “LUCCHINI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA”, (d’ora in avanti, per brevità più semplicemente “LUCCHINI”), C.F. e Partita IVA n. 01730680152, con sede legale il Piombino (LI), Largo Caduti del Lavoro 21, subentrata alla Lucchini s.p.a. anche nella concessione provvisoria anzidetta;
- che con sentenza in data 7 gennaio 2013 (depositata il 9 gennaio 2013) il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di LUCCHINI ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell’art. 4 della Legge Marzano;
- che il 9 settembre 2013 il Commissario Straordinario, ex art. 4 della Legge Marzano e art. 54 e ss. del D.Lgs. 8.7.99, n. 270, ha presentato al MiSE il “PROGRAMMA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI DI LUCCHINI E LUCCHINI SERVIZI”;
- che con Decreto del 7 novembre 2013 il MiSE, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il suddetto Programma di Cessione, come integrato ai sensi del Decreto del medesimo Ministero del 20 marzo 2014, i cui termini di esecuzione, con ulteriore Decreto di pari data, sono stati prorogati per 12 (dodici) mesi, a decorrere dal 6 novembre 2014;

- che il 14 novembre 2013 il Commissario Straordinario ha presentato istanza per avviare la procedura competitiva di vendita dei complessi aziendali Lucchini;
- che il 24 aprile 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MiSE, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Lavoro, l'Agenda del Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'APP e l'Agenda Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., ai sensi del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni in Legge 24 giugno 2013, n. 71, hanno sottoscritto un ACCORDO DI PROGRAMMA recante la "*Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino*"; accordo i cui contenuti, ancorché non riportati in questa sede, sono da intendersi integralmente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- che nell'ambito della procedura competitiva avviata dal Commissario Straordinario, in data 18 novembre 2014 CEVITAL s.p.a., corrente in Algeria, VAT 099806000380297, ha formulato un'offerta vincolata e inscindibile per l'acquisto, tra le altre cose, dei complessi aziendali Lucchini (d'ora in avanti "CEVITAL");
- che con Decreto in data 2 dicembre 2014 il MiSE ha autorizzato il Commissario Straordinario a procedere alla cessione a CEVITAL dei complessi aziendali Lucchini Piombino;
- che con contratto preliminare del 9 dicembre 2014 - acquisito in estratto agli atti d'ufficio - LUCCHINI si è impegnata, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 270/1999, a cedere a CEVITAL, quale promissario acquirente, i COMPLESSI AZIENDALI di LUCCHINI e di LUCCHINI SERVIZI tra i quali (cfr. art. 1.2-A, cpv. I, lett. i, pag. 10 di detto contratto preliminare) la concessione provvisoria sopra richiamata;
- che in data 27 marzo 2015 CEVITAL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.3 del contratto preliminare anzidetto, ha dichiarato quale *terzo nominato* la società ACCIAIERIE E FERRIERE DI PIOMBINO S.R.L.U., partita iva 0180467093 - REA LI 159590, con sede in Piombino, Largo Caduti sul Lavoro 21, costituita il 22 gennaio 2015 (*d'ora in avanti, per brevità, più semplicemente, "AFERPI"*), che si è impegnata ad acquisire;
- che, secondo i termini e le condizioni di detto contratto, LUCCHINI, attuale concessionaria, si è impegnata a richiedere a favore della cessionaria AFERPI l'autorizzazione da parte di APP al subingresso nella vigente concessione demaniale ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav.;
- che AFERPI ha manifestato la propria intenzione di sostituire in via esclusiva LUCCHINI nel godimento della concessione attualmente vigente, con esclusione delle aree denominate "carbonili", per le quali, peraltro, APP è interessata a rientrarne da subito in esclusivo e definitivo possesso e godimento;
- che, peraltro, AFERPI ha manifestato l'interesse all'ampliamento della concessione in relazione allo sviluppo delle aree ad essa limitrofe rispetto al quale la società ha richiesto la facoltà, nelle more della elaborazione del Piano complessivo di sviluppo industriale, di avvalersi di un diritto di opzione che l'Autorità Portuale può riconoscere in caso di ricevimento di istanze da parte di terzi aventi ad oggetto le medesime superfici;

- che nel contratto preliminare è stabilito (cfr. art. 4.1.A) che l'obbligo alla stipula del contratto definitivo è sospensivamente condizionato al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali il subingresso nella concessione demaniale marittima da parte di AFERPI che, al pari delle altre, dovrebbe aver luogo "entro il 90° (novantesimo) giorno successivo alla data della stipula del preliminare" a meno che "le Parti non decidano concordemente di prorogare tale termine e/o il Promissario Acquirente non rinunci per iscritto alle condizioni che non si sono avverate";
- che LUCCHINI ed AFERPI hanno stabilito (cfr. art. 4.1.C, pag. 33) di procedere alla stipula del contratto definitivo di cessione dei COMPLESSI AZIENDALI di LUCCHINI e di LUCCHINI SERVIZI entro il prossimo 31 maggio 2015;
- che a tal fine LUCCHINI ed AFERPI in data 8 aprile 2015 hanno presentato all'APP istanza congiunta di subingresso e ampliamento temporale della concessione nei termini sopra richiamati quale istanza di avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo Sostitutivo ai sensi del combinato disposto degli artt.11 L. 241/90 e 18, comma 4, L. 84/94;
- che in detta istanza:
 - LUCCHINI ed AFERPI hanno precisato di voler ottenere:
 - a) l'autorizzazione al subingresso "ora per allora", così da rendere operativo il trasferimento dei diritti sui beni assentiti in concessione, fatta eccezione delle aree denominate "carbonili", non appena sarà stato sottoscritto e si sarà perfezionato il contratto definitivo di cui sopra;
 - b) l'ampliamento della durata della concessione per un periodo commisurato agli investimenti di cui al proponendo Piano Industriale e comunque non inferiore ad anni 50 (cinquanta);
 - c) la facoltà di esercitare un diritto di opzione relativamente alle aree interessate dalla futura richiesta di ampliamento qualora le stesse fossero ad oggetto di istanze provenienti da soggetti terzi;
 - AFERPI, ai fini di cui sopra, ha dichiarato di impegnarsi a sottoscrivere e ad accettare tutti gli obblighi previsti nell'atto concessorio che sarà rilasciato e garantire la diligente e fruttifera prosecuzione dell'oggetto della concessione demaniale marittima;

Considerato:

- che l'ACCORDO DI PROGRAMMA siglato il 24 aprile 2014 sopra citato, in particolare:
 - ha come oggetto la "definizione di una complessa ed unitaria manovra di intervento sull'area di crisi industriale complessa di Piombino tramite l'attuazione di un progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualificazione dell'area industriale", articolato in tre assi di intervento (art. 2. co.1);
 - individua nell'Azione 2 del primo dei suddetti assi di intervento un "Progetto di messa in sicurezza e reindustrializzazione della aree situate nel comune di Piombino di proprietà e in attuale concessione demaniale a Lucchini s.p.a." (art. 3, co. 2);
 - le Parti sottoscrittrici, tra cui APP, si sono impegnate, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a "dare attuazione alle linee di azione descritte nell'Accordo" (art. 15, co. 1, lett. a)), a "utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo" ivi previsti (art. 15, co. 1, lett. b)), ad

“attivare e utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate per la realizzazione delle diverse tipologie e di intervento” (art. 15, co. 1, lett. c)), e a “rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo” (art. 15, co. 1, lett. d));

- che la presente delibera è finalizzata ad avviare il procedimento volto alla sottoscrizione di un accordo sostitutivo tra APP e AFERPI avente ad oggetto le aree demaniali marittime e a mare - di giurisdizione di APP - allo stato in concessione provvisoria a LUCCHINI, al netto di quelle dei carbonili (che saranno riconsegnate all'Amministrazione);
- che tale operazione rientra pienamente nelle strategie di sviluppo del porto di Piombino tra cui il recupero ad APP delle aree dei carbonili e di quelle limitrofe allo stato in proprietà a LUCCHINI (come individuate nella planimetria in **allegato 1**); il tutto nei modi e nei tempi che saranno fissati nell'accordo sostitutivo in coerenza alle previsioni del vigente PRP e alle ulteriori infrastrutturazioni che saranno poste in essere ai fini del riordino e/o del potenziamento dell'accessibilità ferroviaria e stradale alle aree portuali nel loro complesso e alla relativa gestione in un'ottica di efficienza e integrazione;
- che l'importanza, l'originalità e la valenza economica e sociale dell'operazione di che trattasi consentono e giustificano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 11 della L. 241/90 e all'art. 18, co. 4, della L. 84/94, di ricorrere al rilascio di atto sostitutivo della concessione demaniale;
- che, a fronte della contestualità degli impegni contrattuali LUCCHINI/CEVITAL e di quelli di semplificazione e snellimento altresì assunti (anche da APP) nell'Accordo di Programma sopra richiamati, si rende opportuno che detto atto sostitutivo della concessione tenga luogo, in quanto occorrer possa, sia del subingresso ex art. 46 del codice della navigazione per le aree oggetto dell'attuale concessione provvisoria, al netto di quelle tradizionalmente destinate allo stoccaggio dei carbonili, sia dell'ampliamento richiesto individuando concordemente e contestualmente idonea regolamentazione per la viabilità di collegamento alle aree portuali;
- che, trattandosi comunque di aree appartenenti al demanio marittimo, ai fini del rilascio dell'atto sostitutivo in parola, è comunque necessario dar corso ad un procedimento istruttorio sostanzialmente riconducibile alle rilevanti disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione, al relativo regolamento di esecuzione e alla Legge 84/94, pur nella debita considerazione degli elementi di contingenza e eccezionalità del caso di specie;

Vista la suddetta legge 84/94, come successivamente integrata e modificata, in particolare:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), che attribuisce al Presidente dell'Autorità Portuale il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di giurisdizione sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- l'art. 18, che prevede:
 - la possibilità da parte dell'autorità portuale di dare in concessione aree e banchine comprese nell'ambito portuale, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle funzioni attinenti ad

- attività marittime e portuali (1° comma);
- per le iniziative di maggiore rilevanza, la possibilità di concludere, previa delibera del comitato portuale, *accordi sostitutivi della concessione demaniale* ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4° comma);
 - la possibilità di ricomprendere nelle concessioni o negli accordi sostitutivi di cui al comma 4 la realizzazione di opere infrastrutturali; (5° comma);

Sentito il dirigente dell'Area G.A.C., dott. Claudio Capuano, circa il proposto procedimento istruttorio da attivare ai fini del rilascio dell'accordo sostitutivo nei termini anzidetti, anche alla luce del Decreto di APP n. 05/03 in data 9 dicembre 2003, recante il "*Regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali dell'Autorità Portuale di Piombino*", come successivamente integrato e modificato;

Sentito il sentito il Commissario Straordinario di APP, Luciano Guerrieri, nella seduta odierna;

Uditi gli altri presenti intervenuti nella seduta odierna;

Con voti: n. 11 voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, su n. 11 presenti e votanti, essendo intanto uscita Elda Miele;

DELIBERA

All'unanimità

- a) di approvare, sulla base degli atti e documenti presentati, l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'accordo sostitutivo della concessione demaniale di cui alle premesse e ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18, 4° comma, della L. 84/94 e art. 11 della L. 241/90, con contestuale pubblicità dell'istanza per la durata di 52 giorni sul sito on-line di AP e sulla GU.CE.;
- b) di riconoscere al richiedente la facoltà di esercitare un diritto di opzione sulle aree indicativamente individuate ai fini del successivo ampliamento qualora le stesse fossero oggetto di istanze provenienti da soggetti terzi;
- c) di approvare il procedimento istruttorio rappresentato dal dott. Claudio Capuano nella presente seduta sulla istanza congiuntamente avanzata da LUCCHINI e AFERPI individuando nello stesso dirigente il responsabile del procedimento ex L. 241/90;
- d) di tornare ad esprimersi sullo schema di accordo sostitutivo oggetto dell'istanza in parola una volta esperita la pubblicazione e ad esito del procedimento.

Luciano GUERRIERI